

Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile

Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1590

Integrale

Ricorso per revocazione - Articolo 395 cpc - Errore di fatto - Decreto legislativo 546 del 1992 - Criteri

Integrale

Ricorso per revocazione - Articolo 395 cpc - Errore di fatto - Decreto legislativo 546 del 1992 - Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18871/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 482/49/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania (sez. di NAPOLI), depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, ex articolo 395 c.p.c., n. 4, proposto da (OMISSIS), per mancanza di decisività del dedotto errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Avverso detta sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione su due motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata per non avere comunicato, come espressamente richiesto, la data di trattazione del giudizio - è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo.

1.1. La censura è fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito con ord. n. 27701/2017 e n. 1786/2016, secondo cui "nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'articolo 61 del medesimo Decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata".

1.2. Nell'assenza di prova di rituale e tempestiva comunicazione della data fissata per l'udienza di trattazione, ne consegue, pertanto la nullità della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

2. Va conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, col quale si deduce nullità della sentenza per avere ritenuto sanati i vizi di notifica dell'avviso di accertamento in ragione delle istanze di accesso e autotutela proposte dalla contribuente; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.